Ricorso Cons. Stato

prof. Emilio Guerra

Avv. Emilio Caldara

Sia pagato a
Pardini – (per deposito 60
per varie 22

£ 82

Avuto il 10 gennaio £ 250 a saldo
data ricevuta con lettera 11 gennaio 1933
(Scritto in pari data all'Opera Pia Inabili
di Fidenza)

Elenco delle quote di concorso, assegnate per l'anno 1907 ai comuni delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna, ad integrazione delle deficienze di bilancio, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116 (art. 5).

Numero d'ordine	COMUNE	SOMMA chiesta dal Comune	SOMMA proposta dalla Commissione provinciale	SOMMA assegnata dalla Commissione centrale	Numero d'ordine	COMUNE	SOMMA chiesta dal Comune	SOMMA proposta dalla Commissione provinciale	SOMMA assegnata dalla Commissione centrale
47	Aquila	83 340.53	19 343.47	33 802.34	66	Lecce	117 491.64	53 546.90	67 617.11
80	Avellino	179 455.57	97 982.42	104 355.01	65	Messina	76 115.29	51 990.94	54 927.17
15	Bari	78 110.96	43 997.27	53 241.25	33	Napoli	79 508.33	68 507.16	66 501.04
37	Benevento	70 155.27	53 937.26	47 756.81	60	Palermo	295 514.17	186 515.50	192 568.51
39	Cagliari	51 701.14	22 557.32	21 699.81	60	Potenza	189 036.17	169 461.02	160 303.93
18	Caltanissetta	59 055.31	56 237.81	54 377.80	44	Reggio Calabria	78 055.33	24 163.82	30 055.24
78	Campobasso	101 942.02	67 077.95	72 743.20	109	Salerno	202 629.83	180 058.70	163 533.03
66	Caserta	138 934.48	59 882.43	69 [illegible]	39	Sassari	76 739.65	30 [illegible]	32 409.42
92	Catania	73 197.29	45 [illegible]	41 [illegible]	9	Siracusa	91 949.11	45 [illegible]	50 406.29
90	Catanzaro	199 316.87	114 374.72	121 196.58	33	Teramo	61 [illegible]	22 838.30	31 881.07
62	Chieti	87 021.60	43 191.71	48 [illegible]	14	Trapani	173 554.99	101 744.19	103 792.32
131	Cosenza	340 198.20	183 292.61	200 838.27					
39	Foggia	55 192.72	24 777.10	27 830.18	1 268	TOTALE	3 102 286.10	1 826 739.83	1 875 733.42
31	Girgenti	82 [illegible]	56 202.41	53 589.98					

RIASSUNTO

Comuni della Provincia di:

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 8
.. .. (già CURTATONE, 8-A) .. ..
MILANO (114) - TELEF. 50-638

RACCOMANDATA

MILANO, 19 agosto 1932, X°

GUERRA-OPERA PIA INVALIDI

A S.E.l'On.le Avv.Ivanoe BONOMI

ROMA
Piazza della Libertà 1

Carissimo,

credo che a quest'ora Bavenini ti avrà scritto per questa pratica. Ora io ti accludo una copia semplice del ricorso al Consiglio di Stato (che ho steso io e firmato anche per i Colleghi Carmi e Bellentani di Parma) della quale apprenderai le tristi vicende del ricorrente, e spero anche il suo buon diritto.

C'è un guaio. Quando venni chiamato a Parma per questo ricorso, i colleghi di là, per un errore scusabile, avevano lasciato decorrere i trenta giorni della notifica della decisione della Giunta Prov.Amm. Ancora spero che si possa superare l'inevitabile esecuzione pregiudiziale, col far ritenere irregolare la notifica della Decisione impugnata. Ma la quistione non è semplice, nè tranquillante. E su di essa prego di convergere in modo particolare la tua attenzione.

La notifica in discorso è del seguente tenore:" A richiesta dell'Ing.Cav.Amerigo Ghirardi, fu Giulio Matteo nella sua qualità di Podestà del Comune di Fidenza; ed a ciò delegato da S.E.il Sig.Prefetto della Provincia di Parma con lettera 30 Maggio 1932, ecc.ecc."

Poichè l'Opera Pia Inabili di Fidenza è un Istituto di beneficenza a carattere interprovinciale per le norme comune di procedura la notifica mancherebbe del requisito esenziale di indicazione della persona richiedente (art. 368 Cod.proc.Civ.-).Ma c'è l'art.60 del Regolamento di procedura per la Giunta Prov.Amm. il quale stabilisce: "Quando la notificazione delle parti è fatta a cura dell'Amministrazione può avere luogo nelle forme ammesse dai Regolamenti amministrativi".Quali regolamenti e quali forme? Naturalmente non ho trovato nulla nei soliti trattatisti e nella giurisprudenza.Per avere qualche lume ho scritto a Parma perchè si veda la lettera Prefettizia del 30 Maggio 1932 richiamata nella notifica.Ma i due colleghi di là ancora per alcuni giorni sono assenti.A mio avviso, poi,c'è anche da discutere circa la validità (per la decorrenza del termine) della notifica al domicilio eletto tanto più che questa non è poi consacrata nella intestazione della Decisione.Tu comincia a vedere la questione e dimmi qualche cosa.

In tempo ti farò mandare il ricorso notificato (fu notificato l'11 corr.) il fascicolo e il deposito consunto.

Abbiti i più cordiali saluti.

Dev.mo

Gardani

Decis. Giun. Prov. Am. Parma
8 aprile 32
fra Guerra residente
a Parma coi procuratori
Bellentani e Carmi

STUDIO LEGALE
Avv. EMILIO & dott. MARIA CALDARA
Via priv. [illegible], 3 ([illegible], 8 A)
MILANO (114) TEL. 50-653

Ecc.me SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO DI STATO- ROMA

R I C O R S O

di GUERRA AVV.PROF.EMILIO residente in Fidenza ed ora dimorante in Correggio nell'Emilia ed elett.dom in Roma Piazza Libertà n.1 presso l'On.Avv.Ivanoe Bonomi,dal quale è assistito insieme agli avv.ti Comm/ Enrico Carmi e Cav.Pietro Bellentani di Parma ed Emilio Caldara di Milano.

contro

l'OPERA PIA INABILI DI PARMA E PIACENZA (ricovero di mendicità e Orfanotrofio) con sede in Fidenza in persona del suo Presidente signor Delazzari Luigi.

In punto:- annullamento della decisione 5 febbraio-8 aprile 1932 (non ancora regolarmente notificata) dell'On.Giunta Prov.Amm.di Parma che non accoglieva il ricorso dell'Avv.Prof.Emilio Guerra contro la deliberazione 1° Luglio 1931,IX°, del Commissario Governativo reggente l'Opera Pia Inabili col quale il ricorrente veniva licenziato dall'impiego di Direttore dell' Opera stessa e conseguente annullamento di tale ultima deliberazione

NOTIZIE DI FATTO

Dopo qualche anno di servizio lodevolmente prestato in amministrazioni Comunali,nel 1912 l'Avv.Prof. Guerra vinceva primo su settanta il concorso al po-

sto di Direttore dell'Opera Pia Inabili di Parma e Piacenza con sede in Borgo S.Donnino (ora Fidenza-).

Fu,attraverso circa venti anni un posto di lavoro di lotte e di responsabilità perfino finanziarie in certi periodi: fu a lungo opera di costruzione amministrativa e tecnica:fu anche fonte di soddisfazioni morali (il Guerra venne perfino chiamato a reggere il Comune di S.Giovanni di Persiceto quale Commissario Regio) e da ultimo un calvario doloroso;cui non potrà mettere fine se non il senso di giustizia di codesto Supremo Collegio.

A seguito di lotte aspre tra le fazioni locali;il Guerra per essere rimasto oggettivamente fedele alla dignità del suo ufficio e avere perciò rifiutato di chiedere il collocamento a riposo che il Commissario Governativo dell'Opera Pia gli offriva col massimo della pensione,veniva coinvolto e travolto nelle spine d'un inchiesta cui diede alimento e accanimento il fatto penoso(che avrebbe dovuto consigliare invece sentimenti di umana moderazione) di un furto commesso a suo danno da un proprio figlio su alcuni libretti di risparmio tra cui quello di un ricoverato che il Guerra risarcì senza indugio.

Per questo e anche per altri appunti dalla inchiesta venne anche istruito un procedimento penale.

Questo pendente e mentre il prof.Guerra si trovava degente in una casa di salute per grave nevrastenia cerebro-spinale che lo metteva nella fisica impossibilità di difendersi,il Commissario Go-

vernativo dell'Opera Pia gli contestava " ben 17 addebiti di natura varia" con invito a presentare le proprie giusitificazioni e discolpe nel termine di dieci giorni"

Riproduciamo le parole del provvedimento impugnato perchè sia credibile quello che avvenne poi.

La moglie del Guerra presentava nel termine un certificato dell'Ufficio Sanitario del Comune di Fidenza,autenticato nelle forme di legge da cui risultava che le condizioni di salute del prof.Guerra gli rendevano impossibile qualsiasi occupazioneintellettuale.

Conforme dichiarazione veniva poi rilasciata dal Direttore della casa di salute,in cui il Guerra era degente.

Il Commissario Governativo non tenne alcun conto di questi certificati nemmeno per controllarli con una visita fiscale,nemmeno per metterne in dubbio la veridicità.

Scrisse invece tranquillamento nel provvedimento impugnato che il Guerra aveva lasciato decorrere il termine prefissogli per presentare le sue discolpe," continuando nella linea di condotta in precedenza tenuta di non capere e non volere rendere conto ecc.ecc."

Ed è così che si è potuto arrivare ad un licenziamento in tronco.

Contro di esso l'Avv.Prof.Guerra ha ricorso alla On.le Giunta Provinciale Amm.di Parma denun-

ciando l'irregolarità e l'eccesso di potere insiti nel fatto sopra ricordato e la violazione dell'art.46 del Reg.dell'Opera Pia in relazione all'art.99 del Reg/ per la Legge Com. e prov. (cui quello fa riferimento) in quanto il provvedimento disciplinare si svolse all'infuori di ogni forma e garanzia legale.

Non entrava nel; merito ma dolorosamente lo riservava,in quanto per i più grandi addebiti era prudente il giudizio penale.

La Giunta prov.amm. con la decisione impugnata non ha accolto il ricorso del Guerra.

Intanto il Tribunale di Parma con la Sentenza 28 Maggio 1932,ha assolto il prof.Guerra "per non avere commesso i fatti imputatigli"

Contro la decisione della Giunta prov.Amm. ricorre il prof.Guerra ancora per i motivi di diritto presentati in prima cura e riservando il merito.

Ma a proposito di questo sul quale ha voluto quasi per inciso pronunciarsi formula contro di essa un altro motivo di gravame e intanto produce copia autentica.della Sentenza del Tribunale di Parma a fondamento morale del suo Ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

1°) Non è contestato che,se il prof.Guerra

non rispose ai 17 addebiti formulati contro di lui venne presentata prealtro al Commissario Governativo la prova che egli non poteva rispondere .

In prime cure la difesa dell'Opera Pia resistente ha tentato dimostrare che la malattia del prof.Guerra non era tale da impedirgli di rispondere.

Difesa assurda fino a che la grave nevrastenia cerebro-spinale asserita dai certificati medici non fosse seriamente contestata od attenuata ma difesa proporzionata al nostro motivo di gravame la quale se accennata nel provvedimento impugnato e accolta dall'On.le Giunta Prov. e amm/ di quel motivo diminuirebbe ora il valore.

Invece si è visto che il provvedimento impugnato dopo avere affermato che il prof.Guerra ha lasciato decorrere il termine prfissogli senza rispondere imputa a lui come una colpa continuata il; non avere risposto e più avanti ne deduce una ammissione implicita degli addebiti.

La Giunta Prov.Amm. a sua volta motiva così:

"Non sembra che tale appunto possa avere serio fondamento,in quanto l'uso legittimo da parte dell'Amministrazione delle proprie facoltà nei rapporti verso i terzi deve avere la sua corrispondenza in un corretto serio e sincero comportamento da parte di questi,ciò che nella causa in esame non si è verificato da parte del ricorrente Avv.Guerra,comesi rileva

dagli atti allegati.
Nè migliore fortuna può avere altro appunto mosso dal ricorrente all'Amministrazione per averlo ritenuto implicitamente confesso dalle irregolarità contestategli col decorso del tempo assegnatogli senza che lo stesso abbia risposto accusandosi e giustificandosi.Infatti,in materia di procedimento disciplinare,se l'Amministrazione è tenuta ad una serie di formalità tra cui portare a sicura conoscenza dell'inquisito gli addebiti dei quali lo stesso dve rispondere ed assegnargli un termine per giustificarsi ,tale obbligo col decorso del termine stesso viene ad esaurirsi nei riguardi dell'Amministrazione,la quale riprende verso l'inquisito la sua libertà di azione.
Ed è perciò che tale termine come la costante dottrina e giurisprudenza ritiene, ha carattere perentorio nei riguardi dell'inquisito stesso,il quale "imputet sibi"se l'ha lasciato trascorrere senza esercitare il diritto di difendersi.»
Non si potrebbe in una sola pagina di motivazione affollare tanta confuzione di concetti e tanti errori logici e giuridici
Anzitutto a parte la nebulosità della forma e della inesattezza della qualifica di"terzo "al funzionario dell'amministrazione è evidente la petizione di principio che pervade tutto il ragionamento.Pare che il Guerra non meriti che siano presi sul serio i certificati medici appunto perchè l'amministrazione,non tenendone conto,lo ritiene colpevole e con-

fesso.
Guerra deve imputare a sè di non avere risposto agli addebiti, appunto perchè l'Amministrazione non ha tenuto conto della prova che egli ha data della impossibilità fisica di rispondere.
Ma queste sono quisquilie di logica scolastica di fronte alla enormità giuridica affermata dall'On.Giunta Prov.Amm.per cui si può ritenere confesso colui che non ha risposto ad una accu sa e le facoltà dell'amministrazione (la Decisio ne impugnata dice senz'altro " libertà dazione) sono illimitate per il solo fatto che egli ha lascia to decorrere il termine senza rispondere.
Prescindiamo di proposito dalla peculiarità della fattispecie in cui malato di grave nevrastenia cerebro spinale non ha nemmeno potuto prendere in esame i 17 addebiti che gli erano contestati.
Vogliamo considerare per sè stessa la tesi affer mata dalla Giunta Prov.Amministrativa di Parma.
Vi è un solo caso in tutta la nostra legislazione in cui la mancata risposta ad una interrogazione è ritenuta omissione del fatto contestato;quelle dell'art.218 del C.P.C.Ma è questa appunto la più convincente dimostrazione dell'errore giuridi co in cui è caduta la decisione impugnata.Infatti l'art.218 del C.P.C.riguarda contestazioni di dirit to privato in rapporti prettamente civili o commr ciali e circonda la sanzione non comune di particola ri garanzie proceduali;sopratutto una disposizione espressa dalle legge.
Con tutto ciò dottrina e prassiammettono largamente piena giustificazione della mancaa risposta all'inter

rogatorio salvi dalla sanzione della legge.
Insomma il prof.Guerra se,invece di dover rispondere ad una serie di addebiti di carattere disciplinare e penale in un procedimento che faceva capo alla sua morte civile ,avesse dovuto rispondere all'interroga) torio deferitogli in causa civile del suo calzolaio la mancata risposta non sarebbe stata ritenuta ammissione dei fatti solo che egli avesse presentato un certificato assai meno categorico di quelli presentati al Commissario Governativo dell'Opera Pia Inabili di Fidenza e ciò proprio in quell'unico caso in cui la legge commina una sanziona per la mancata risposta Nessuna disposizione di legge,adunque,autorizzava ciò che venne ritenuto in odio al prof.Guerra;nè sarà mai ricordato abbastanza che si tratta di materia prevista dall'art.4 delle disposizioni generali per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi ,e che la nuovissima legislazione penale ha cancellato le ultime vestigie della vieta prevnzione contro il non comparso riconoscendo ogni diritto di difesa perfino al contumace sfuggito al mandato di cattura o ribelle a quelle di comparizione.
Ma,in difetto di una disposizione che preveda in materia disciplinare le confessioni implicite,l'On.le Giunta prov/ Amm.ha invocata la dottrina e la giuri spruden za e ritengono pere torio il termine assegnato a rispondere agli addebiti come se una caratteristi ca attinente alla forma(quale la perentorietà) potesse giustificare una conseguenza di tanta gravità sostanziale.

Fortunatamente i principi vigenti di questa materia specifica sono certi e umani: si presume soltanto che si affidi al suo giudice che non risponde ad un accusa,mentre non si può presumere nemmeno questo quando l'accusato va sapere che è temporaneamente impedito di rispondere.

Il comportamento del CommissarioGovernativo dell'Opera Pia e la decisione della Giunta Prov.Amm.contrari a ta li principi peccano pertanto,di eccesso di potere con violazione di norme giuridice vigenti e tale da confi gurare quasi quella " ingiusitizia manifesta" di cui parlano trattatisti e che nella specie potrebbe essere ammessa in quanto e solo per ragioni formali che non si discute ora del merito.

cccccccc

2) Non meno evidente è la violazione di legge e l'eccesso di potere per il fatto che il provvedimento impugnato non venne preceduto dal parere di un Consiglio di Disci plina come pescrive l'art.99 del Reg.della Legge Com.prov. cui fa espresso riferimento l'art.N.46 del reg.organico dell'Opera Pia resistente.

E' fuori discussione (e la denunciata decisione della Giunta Prov.Amm.ne da atto) che l'art.46 del Reg.organi co dell'Opera Pia nel suo ultimo capv.prevede il provved imento disciplinare e presciva che esso si svolga quanto più possibile nei modo prescritti nell'art.99 del Reg.per la esecuzione della Legge Com.prov.

E' risaputo che questo art/ dispone col penutlimo comma:" Le punizioni,superiori alla sospensione dal lo stipendio per un mese non possono essere inflitte se non dopo sentito il parere del Consiglio di disci plina di cui agli art.91 Legge 1,100,101" Non occorre rilevare che questa è la disposizione più importante nell'art.99 e proprio e più principalmente ad essa dove va riferirsi l'art.46 del Reg.Organico dell'opera Pia, perchè esso riproduce già le altre disposizioni del) l'art.99 e in specie l'elenco delle sanzioni discipli nari.

Invece non è inutile rilevare come la disposizione in esame più che una modalità di procedura,abbia il carattere di un principio giuridico basilare in ma teria : quelle per cui le punzioni più gravi siano almeno consigliate da un organo diverso dell'autori tà che le pronuncia.

Perciò che il Commissario Governativo dell'Opera Pia Inabili col pronunciare licenza senza il parere di un consiglio di disciplina ha violato la legge in quan to nella formazione del suo atto amministrativo ha omes so una fase dalla legge prescritta e insieme è caduto in un accesso di potere in quanto ha cumulato in una sola persona due organi e due funzioni.

La decisione della Giunta Prov.Amm.ha creduto di giusti- ficare il provvedimento impugnato osservando che il reg/ organico dell'Opera Pia non prevede la costituzione del Consiglio di disciplina;preveduto dall'art.91 del Reg/ per l'esecuzione della legge Comunale e prov.Secondo essa il richiamo dell'art.99 di questo regolamento vorrebbe solo per ciò che è coordinabile con regolamento della opera Pia e quindi solo.... per la contestazione degli

degli addebiti.
Nulla di più arbitrario e ci si permetta di dirlo, più irrispettoso verso l'Opera Pia;prchè colla interpretazione della Giunta Prov.Amm.il richiamo all'art.99 del Reg.per l'esecuzione della Legge com/ e prov. diventerebbe qualche cosa di simile.al testamento di Pulcinella.
Invece era più logico e giusto riferirsiagli art. 100 e 101 dello stesso regolamento pure essi richiamati dall'art. 99 e dire che,poichè gli atti delle pubbliche amministrazioni si presumono fatti sul serio,il onsiglio di disciplina poteva e doveva costituirsi in modo analogo alle norme di quei due articoli.
Tutto ciò se fosse esatto e nel vigente regolamento orgnico dell'opera Pia inabili non fossero altri precisi richiami alle garanzie del personale in materia disciplinare.
Invece nel testo unico del reg.generale 10 gennaio 1929,nel quale il discusso art.46 è diventato l'art. 65 sono tassative disposizioni(citeremo gliart.17 19,23,24,27,62,63-) che estendono ai dipendenti del l'Opera Pia inabili le norme sullo stato giuridico degli statali.
Vi è anche - a costituire una ulteriore violazione di legge- l'art.69, il quale stabilisce che l'impiegato sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.25 della Legge Com. e prov. resti sospeso fino a giudizio definitivo.
Senonchè quando veniva preso il provvedimento di cui è caso vigeva da tempo il R.Decreto 21 Marzo 1929 n.371,il quale all'art.139 detta norma precisa

sconfina nella sua stessa funiona di giudice.
Si noti,poi, che questa appendice sul merito sarebbe in ogni caso viziata pr violazione di legge e che nel merito avesse potuto occuparsi la decisione impugnata. Infatii qui non vi è nemmeno l'ombra di una motivazio)ne.
Si parla di fatti accertati senza dire perchè e come si devono ritenere,accertati:ma poi i fatti accertati risul tano essere sempliomente addebiti" elencati nell'atto di contestazione".Non basta.Questi fatti,che sono invece dei smplici addebiti,sono di specifica gravità",per cui in essi si riscontrono" in modo evidente gli estremi ecc." Sono queste affermazioni che, in difetto di una qualsiasi motivazione dovrebbero in sede giurisdizionale confermare il licenziamento in tronco di un impiegato in pianta stabile.
Il Supremo Collegio nella sua serena esperienza sentirà qui l'ultima eco delle passioni locali che hanno portato alla rovina dell'Avv.Guerra,e vorrà pertanto la maggior ragione,annullare la decisione impugnata,per i motivi addetti,e così rendere possibile un esame ed un giudizio spassionato e legale di tutti gli addebiti mossi al ricorrente.
E ciò tanto più ora la Sentenza del Tribunale di Parma ha fatto giustizia degli addebiti più gravi
Altra prova questa,se occorre, nell'esagerazione attra verso la quale è avvenuta l'esecuzione dell'Avv.Guerra

oooooooooooo

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ecc.me Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato, in accoglimento del presene Ricorso, annullare per ogni effetto, la impugnata decisione 5 febbraio -8 aprile 1932 ,X°, dell'On.le Giunta Prov. Amm.di Parma e, pronunciando in sua vece, annullare la deliberazione 1° Luglio 1931, IX°, del Commissario Governativo reggente l'Opera Pia Inabili di Fidenza, portante il; licenziamento del Ricorrente con la condanna della resistente nella spese.

Parma, li 6 agosto 1932, X°.

Notificato l'11 agosto 1932

Avv. Pietro Bellentani
Bedonia, Telefono N.C.
Parma
Via Cavour, 109 - Telef. 5-54

Parma li 31 agosto 1932

Chiar.mo Signor Avv. Ivanoe Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà, 4

Per incarico dell'Avv. Caldara Emilio di Milano Le invio il ricorso avanti il Consiglio di Stato del Prof. Guerra contro Opera Pia Inabili di Parma e Piacenza, unitamente all'originale del ricorso avanti la G.P.A. , alla decisione della G.P.A. , alle note dopo l'udienza, alla delibera I Luglio 1931 del Commissario Governativo, al certificato medico Dott. Tridenti, nonchè al fascicoletto colla ricevuta del deposito per la G.P.A. , al Decreto di Fissazione dell'udienza della G.P.A., e conclusioni avanti la G.P.A., perchè Ella provveda al deposito e successive.

Lieto dell'incontro distintamente La saluto

Avv. Bellentani

VOLTA MANTOVANA

Assegno L. Manoscritti 339

Mittente Ecc. Bonomi

Destinatario Duilio Cambellotti

Destinazione Roma

Tassa L. 1.40 Impresso L. 1.25 Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Spettabile
Cambellotti
Roma

UFFICIO TELEFONICO
DI

S. T. I. P. E. L.
SOCIETÀ TELEFONICA INTERREGIONALE PIEMONTESE E LOMBARDA
CAPITALE SOCIALE L. 200.000.000 - SEDE SOCIALE TORINO

SERVIZIO DEI FONOGRAMMI (COMMISSIONI TELEFONICHE)

QUALIFICA:
ORDINARIO
URGENTE
CON RECAPITO

Tariffe. - Per qualunque numero di parole, fino ad un massimo di 20:

Fonogramma (telefonato ai soli abbonati al telefono): *ordinario* L. 2; *urgente* L. 6.

Fonogramma con recapito (recapito scritto al destinatario anche se non abbonato al telefono): *ordinario* L. 2,50; *urgente* L. 6,50. - I fonogrammi (commissioni telefoniche) possono essere inviati sia dagli apparecchi degli abbonati chiamando l'interurbano, sia da qualsiasi Posto Telefonico Pubblico. - Non possono essere inviati dagli apparecchi a pagamento automatico.

NUMERO	PAROLE	GIORNO	ORE	Tassa corrisposta L. ____ Recapito L. ____	Trasmesso ore ____

DESTINATARIO: (¹) S. E. Bonomi Coreggio

DESTINAZIONE:

TESTO: Lettera Caldara suggeriscemi opportunità colloqui diretti costì, posso venire?

Grazie Ossequio Professor Guerra

(¹) Per i fonogrammi diretti a chi possiede il telefono basta indicare il numero dell'apparecchio.

INDIRIZZO DEL MITTENTE:

Bollo L. 0,10

Ricevuta del fonogramma N° ____ diretto a ____

Tassa L. ____

Mod. 930 - 400.000 - 9-931 — S.E.T. - Torino

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
MILANO (114) - VIA CURTATONE, 8A
TELEFONO 50-653

MILANO, 1/9/1932, X°

Scritto a Caldara il 20 sett. 32. indicandogli la spesa

Guerra- Opera Pia Inabili

A. S. E.

l'On. Avv. Ivanoe BONOMI

ROMA

Piazza Della Libertà 4

Caro Bonomi,

so che il 31 agosto u.s. l'Avv. Bellentani di Parma ti ha spedito il ricorso notificato, copia della Decisione impugnata e il fascicolo degli atti e documenti. Il Guerra Poi ti farà avere il consueto fondo per l'elezione di domicilio e le spese. A questo proposito, bada che dovrai provvedere anche al pagamento del deposito.

Rileverai che della Decisione impugnata produciamo una copia autentica richiesta da me (non quella notfficata di cui ci varremo eventualmente per difenderci dalla eccezione di decadenza) e tu ne comprenderai subito il perchè.

Alla prima occasione, o a Roma, o qui, parleremo insieme di questo ricorso e in ispecie della pregiudiziale di decadenza.

Con i più cordiali saluti.

Tuo aff.mo
E. Caldara

Ichhene lequi scritta il 1° settembre è giunta a Roma il giorno 8 — il bollo postale porta Milano 6 —

AVV. DUILIO PARDINI

Roma (104), Tritone, 61 - Telef. 64-534

Roma (104), 10 settembre 1938-XVI

Caro Bonomi,

Ti accludo la lettera che ho ritirato dal portiere.

Ho ricevuta la tua cartolina che si è scontrata con una mia lettera.

A Caldara puoi dare assicurazioni che il deposito è stato effettuato regolarmente.

Dall'ing. Facco ho ricevuto una lettera nella quale mi si avverte che il Credito Sardo ha fatto eseguire un sequestro, a carico del Bonivento e mi chiede come il Bonivento stesso deve ora comportarsi.

Mi recherò Lunedì al Credito Sardo e accertato lo stato delle cose e sentiti gli umori all'ufficio legale, risponderò al Facco.

Osséqui alla Signora - Saluti cordiali.

Aff. Pardini

P.S. Il ritaglio del "Regime Fascista" era in una busta Roma per Roma e che non conteneva indicazioni circa lo spedit[illegible]

AVV. DUILIO PARDINI

Roma (104), Tritone, 61 - Telef. 64-534

Roma (104), 8 settembre 1932, X

Caro Bonomi,

Ho ricevuto il ricorso Guerra avanti il Consiglio di Stato e ho provveduto al deposito pagando all'Ufficio del Registro i relativi diritti in lire 60, dopo aver regolarizzato con le dovute marche i documenti.

Per Berlingieri rimango in attesa di conoscere la risposta dell'avv. Birondi.

La Banca Commerciale o per essa il suo legale avv. Scotti, avrebbe dovuto sentire l'obbligo morale di avvertirci della vendita se non altro per ricambiarci della cortesia che noi avevamo usata verso la Banca stessa, avvertendoLa della vendita da noi fissata. E ciò tanto più se si pensa che la proporzione nella quale deve essere diviso il ricavo della vendita, anche se fossimo a questa intervenuti per aumentare un po' il prezzo, è talmente schiacciante a ns. carico che la Banca non avrebbe dovuto pagarci che qualche centinaio di lire di più.

Ho fatto ricerche per sapere qualche cosa intorno al prof. Menegazzi, ma nessuno mi ha saputo dir niente.

Bonivento: Nessuna risposta ho ricevuto ancora dall'ing. Facco al mio espresso del 31 agosto con il quale lopregavo di farmi un telegramma, addomesticato, per potermi presentare al Credito Sardo.

Ossequi alla Tua Signora, cordiali saluti dal tuo

A. Pardini

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
MILANO (114) - VIA CURTATONE, 8A
TELEFONO 50-653 .. ..

MILANO, 22/9/1932, X°

Guerra-Opera Pia Inabili

A S.E.
l'On.AVV.IVANOE BONOMI ROMA
Piazza della Libertà 4

Carissimo,

ricevo la tua del 20 corr. e ne trasmetto copia al Cliente con sollecitazione a mandarti il fondo spese necessario.
A scusa di lui, peraltro, devo dire che si trova momentaneamente in gran disagio finanziario, mentre spera che l'Opera Pia, la quale, dopo la notifica del ricorso, ha avviato delle pratiche di transazione, arrivi a qualche soluzione soddisfacente.
Tuttavia anche pochi giorni sono, la signora del Guerra, mi scriveva che in ogni caso il fondo ti sarà mandato al più presto.
Conto di vederti quanto prima.

Con i più cordiali saluti.

Aldo Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, 8-A) .. ..
MILANO (114) - TELEF. 50-653



Egregio signor

AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà 4


ROMA
10-11
23 - IX
32 - X
DISTRIBUZIONE

Scrivere a Facco
per Bonivento
per compenso

dom ratizzazione
se no l'altra

Cremonesi che affretti

Guerra | L. 8.2 | Notare Guerra

Ambrosetti - 75
25 dato

1.82 -

Giovanni Zonta - Isola della Scala
Fra quattro mesi, si farà l'istruttoria

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (già CUSTOZZA, 5-A) .. ..
MILANO (114) - TELEF. 50-658

MILANO, 11 Novembre 1932

Guerra = Opera Pia Inabili

A S.E. l'on. Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà 4

Caro Bonomi,

Si è riusciti a transigere la vertenza a condizioni favorevolissime per il nostro cliente: pagamento degli stipendi arretrati, liquidazione dell'intera pensione e una indennità; Ho tardato ad informartene perchè dubitavo assai dell'approvazione da parte della Giunta Prov. Amm. di Parma. Oggi, invece, mi si telefona che la transazione venne approvata. Il cliente, poi, promette di liquidare prossimamente ogni sua partita.

Come vedi, il ricorso (che temevamo irricavibile) ha sortito il maggiore e il migliore degli effetti!

Con i più cordiali saluti

Tuo aff.mo
E. Caldara

senza copia

Roma, 1° dicembre 1932

Caro Caldara,

Ho ricevuto la tua carissima lettera dell'11 novembre, e ti ringrazio per le ~~carte~~ notizie che hai voluto cortesemente mandarmi. La questione Guerra è finita nel miglior modo possibile. Sono lieto dell'occasione per inviarti i miei più affettuosi saluti.

[illegible]

Avv. On. Emilio Caldara
Via Privata Siracusa, 3
Milano

Roma, 13 dicembre 1932

Caro Caldara,

Rispondo alla tua del 3 corrente. Poichè tu lo desideri, ti avverto che il Guerra non ~~mi~~ ha mandato nulla. Le spese per la ~~deposito~~ presentazione del ricorso (diritti di cancelleria, regolarizzazione di documenti) sono di 82 lire.

~~Mando~~ Ti ringrazio per avere pensato a me per il ricorso in Cassazione. Vedrò di porre ogni mia buona volontà per la migliore riuscita.

Con i più cordiali saluti

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
(GIÀ CURTATONE, 9-A)
MILANO (114) - TELEF. 30-653

MILANO, 3 dicembre 1932

Guerra- Opera Pia Invalidi

On. avv. Ivanoe Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà 4

Caro Bonomi,

ricevo la tua del I° corr., e mi affretto anzitutto a chiederti se hai ricevuto la somma che il prof. Guerra aveva promesso di mandarti. Mi farai proprio un piacere a scrivermi in modo categorico su questo punto.

A giorni ti manderò un ricorso in Cassazione in materia di controversie del lavoro. Lo appoggio a te, non solo per desiderio dei miei clienti, ma anche e soprattutto perchè si tratta di questione che merita di essere trattata con amore e con senitmento di giustizia.

con i più cordiali saluti

Tuo Aff.mo
Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
(GIÀ CURTATONE, 8-A)
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 22 Dicembre 1932

Guerra = Opera Pia Inabili

Caro Bonomi,

è probabile che in questi giorni venga da te il prof. Guerra insieme alla sua Signora. Intendono regolare il loro conto con te e chiederti consiglio e assistenza circa la liquidazione della pensione. Se ti troveranno a Roma sarà buona cosa.

Cordiali saluti

aff.
[signature]

P.S.= Per tua norma, la transazione conclusa dal Guerra importava la liquidazione della pensione e un indennizzo di L.55.000: secondo la prima comunicazione che mi si diede, venivano anche corrisposti gli stipendi arretrati, mentre ora la Signora Guerra mi scrive che essi sono compresi nell'indennizzo di L.55.000 (che la Signora dice "misera somma!"). Questo ti scrivo perchè - nonostante il mio inguaribile ottimismo - mi pare di intravedere qualcosa di poco lodevole. Tu dovresti farti mostrare la transazione.

Roma, 11 gennaio 1933

Spett. Opera Pia Inabili
di Fidenza,

Il mio cliente avv. prof. Emilio Guerra al fine di conseguire la pensione che gli spetta dalla Cassa di Previdenza ha bisogno delle copie semplici delle delibere prese da ~~a~~ cotesto Consiglio di Amministrazioni.

Io confido che ~~la~~ cotesta Opera vorrà inviare al prof. Guerra a Correggio, dove si trova, le copie richieste che sono necessarie a conseguire quel giusto collocamento a riposo che è uno dei fini della ~~intervenuta~~ convenuta transazione.

Con ossequio dev.

ROMA
10-11
10 - 1
33-XI
DISTRIBUZIONE

BIGLIETTO POSTAL

DA 30 CENTESIMI





25

A S. E. l'avv. Ivanoe Bonomi

piazza della Libertà, 4, a

Roma

CORREGGIO
-9.1.33

la sera del 9 gennaio
da Correggio

Onorevole gentilissimo,

per la pratica alla Cassa di Previdenza, in mancanza di Lei, ho avuto il più amichevole appoggio da Bogianchino: col quale, dopo un mio colloquio con il conte Viti, direttore generale, convenimmo utile scrivere all'O. Pia Inabili di Fidenza perché mi mandasse le copie semplici delle delibere prese da quel Consiglio di Amm.ne, onde scegliere la più opportuna, successiva al licenziamento, tale da non offrire appigli alla Cassa di Previdenza per la più rapida liquidazione della pensione.

S'intende che io neppure lontanamente ho fatto il nome di Bogianchino.

Siccome però l'Opera Pia Inabili di Fidenza nulla a tutt'oggi mi ha inviato, troverei opportuno che ella la sollecitasse, osservandole che i termini della transazione sono due, principalissimo quello del giusto collocamento a riposo, che deve essere proprio curato dall'Opera Pia; e niente affatto da me.

Questo semplice richiamo basterà: tantopiù che io conterei tornare a Roma a mezzo febbraio per la definitiva liquidazione in persona, avendomi il conte Viti chiaramente affermato di non volere intermediari legali e neppure l'intervento di mio cognato, il senatore Albini.

Grazie in attesa e devotissimi ossequi

obbl.mo

Avv. prof. Emilio Guerra

risposto il 11 gen 99

RICOVERO DI MENDICITA' - FIDENZA

114

S. E.

FIDENZA 14.1.33 (PARMA)

FIDENZA 14 1 33 (PARMA)



50 CENT. POSTE ITALIANE

Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà N 4

Roma

ASSR

ASSR

Fidenza, IA Genn; 193[illegible]

Anno XI.

Eccellenza,

In merito alla di Lei pregiata II corrente mi è caro confermarle che la pratica per la pensione del profess. Guerra, trovasi in corso. Anzi al medesimo sin dei primi dello scorso dicembre fu scritto per mezzo del consigliere Signor Rusca, Al quale l'ex direttore si era rivolto, che presentasse subito la domanda al Prefetto di Reggio Emilia ed inviasse a questo ufficio l'atto di nascita ed altri dati necessari per istruire convenientemente la pratica di pensione. Il Profes. Guerra non si è più fatto vivo e nulla a tutt'oggi ha inviato, solo è richiesto, sempre per via indiretta, copie delle deliberazioni prese dopo il luglio 1931. NON gli sono state rimesse per il semplice motivo che di delibere che lo riguardino dopo quella data non ve ne sono, tranne quella relativa alla transazione, di cui é già stata consegnata copia per suo conto all'avvocato Bellentani di Parma.

Ad ogni modo la pratica segue il suo corso normale ed appena sarà stata completamente istruita e documentata con tutti i certificati di servizio dei vari enti cui prestò servizio l'avv; Guerra, verrà inoltrata alla cassa di Previdenza. E' bene che intanto l'interessato provveda in conseguenza di quanto gli è stato scritto.

Con particolare ossequi

IL PRESIDENTE